



Regione Calabria
Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo

IL DIRIGENTE GENERALE

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0363258 del 06/11/2020

Ai Centri per l'impiego

Ai Soggetti ospitanti

Agli Enti Promotori

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI DURANTE LA FASE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19

Le presenti disposizioni hanno ad oggetto misure da adottare in materia di gestione dei tirocini *extracurriculari* durante la fase di emergenza epidemiologica Covid – 19.

Resta fermo tutto quanto stabilito dalla nota prot. siar. n. 163309 del 14.05.2020 avente ad oggetto *“Misure di prevenzione per emergenza Covid19 – Ripresa attività formativa on the job e tirocini”*, valido per quanto riferito alle precedenti fasi dell'emergenza e per quanto non risulta modificato o superato da nuove disposizioni, nonché le specifiche disposizioni adottate nell'ambito dei singoli Avvisi Pubblici indetti dal Dipartimento, in ragione delle precise peculiarità degli stessi.

Resta inteso che le indicazioni contenute nei D.P.C.M. e nelle ordinanze emanate dalle autorità competenti sono immediatamente applicabili da parte dei soggetti destinatari, in particolare per quanto riguarda le restrizioni all'esercizio delle attività, le limitazioni agli spostamenti, i protocolli di sicurezza e linee guida.

- **Prima dell'attivazione del tirocinio extracurriculare è necessario verificare:**

- 1) la presenza, alla luce della normativa vigente, delle condizioni necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa che costituisce l'oggetto della formazione del tirocinante (e quindi che non vi siano restrizioni all'esercizio dell'attività o alla mobilità, in base ai codici Ateco e ai DPCM e ordinanza regionali in essere);
- 2) la presenza delle condizioni, come richiesto dalle disposizioni governative e regionali, che assicurino adeguati livelli di protezione per lo svolgimento delle attività in azienda da parte dei lavoratori (uso di dispositivi di protezione individuale, distanza di sicurezza, orari, ecc...).

In assenza di tali presupposti, il tirocinio non può essere attivato/riattivato. Qualora, nel corso del tempo, tali presupposti venissero a mancare, il tirocinio dovrà essere sospeso.

Il **soggetto promotore** verifica la presenza dei requisiti sopra richiamati nelle seguenti modalità:

- acquisisce la dichiarazione del soggetto ospitante, a norma del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 ivi comprese le responsabilità di cui agli articoli 75 e 76, nella quale assicura l'applicazione, nei confronti del tirocinante,



Regione Calabria
Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo

IL DIRIGENTE GENERALE

degli stessi protocolli di sicurezza previsti per i lavoratori, ivi comprese le prescrizioni previste, in capo ai datori di lavoro, dalle ordinanze regionali;

- inserisce nel progetto formativo di tirocinio (anche con un *addendum* in caso di proroga) l'obbligo, sia per il soggetto ospitante che per il tirocinante, di adottare le misure di sicurezza sopra citate;
- inserisce, nel progetto formativo di tirocinio, la previsione di attività che potranno essere svolte preferibilmente in modalità "*a distanza*", come individuate dal soggetto ospitante. La modalità "*a distanza*" deve essere preferibile, ove possibile, prevedendo un mix distanza-presenza, limitando il tempo di presenza allo stretto necessario a garantire la qualità del tutoraggio. In ogni caso, il piano formativo deve individuare anche le modalità (telematiche o altro) con cui si svolge il tutoraggio;
- nel caso di tirocinanti minorenni, acquisisce l'assenso dei genitori o del soggetto che ne esercita la tutela;
- assicura tutti gli altri elementi che caratterizzano e qualificano l'esperienza di tirocinio, ivi compreso il tutoraggio, anche nello svolgimento delle attività formative da svolgersi "*a distanza*".

Il soggetto ospitante:

- fornisce al tirocinante le prescrizioni previste per la sicurezza sanitaria dai protocolli applicati per i lavoratori;
- applica, per il tirocinante, le stesse misure di carattere sanitario del personale previste dalle ordinanze regionali;
- definisce tempi e modalità per lo svolgimento delle attività formative, individuando quelle che è possibile svolgere in modalità "*a distanza*" (in analogia a quelle svolte dai lavoratori in regime di *smart working*).

- Gestione dei Tirocini *extracurricolari* nei casi di sospensione delle attività

Nei casi in cui le attività del soggetto ospitante siano sospese o soggette a riduzione, è possibile adottare le seguenti soluzioni

1. Sospendere il tirocinio, nelle seguenti ipotesi :

- a. in caso di chiusura delle attività aziendali a seguito di provvedimenti restrittivi ;
- b. in caso di sospensione dei lavoratori (in CIG, CIGD, Fondi bilaterali, e qualunque altro tipo di ammortizzatore) a ore o a rotazione che appartengono alla stessa unità operativa e adibiti alle stesse mansioni del tirocinante, salvo accordi sindacali.

Il periodo di sospensione può essere in questi casi recuperato, secondo quanto previsto dalla previsto dalle presenti disposizioni in merito alla "*Proroga per recupero sospensione di tirocinio extracurricolare durante emergenza sanitaria da Covid-19*".

2. Consentire lo svolgimento del tirocinio extracurricolare presso il domicilio del tirocinante in modalità a distanza assimilabili allo *smart working*, nei casi in cui gli obiettivi del piano formativo siano riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell'esperienza formativa non in presenza.



Regione Calabria

Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo

IL DIRIGENTE GENERALE

In tali casi, il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza per il tramite di adeguata tecnologia. Inoltre, il soggetto ospitante dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità assimilabile allo *smart working*, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell'esperienza formativa.

In relazione agli aspetti formali, non è dovuta alcuna comunicazione sul sistema delle Comunicazioni obbligatorie. È, invece, necessario che nel fascicolo del tirocinante (Dossier individuale), o in un *addendum* alla convenzione di tirocinio, dovrà essere presente idonea documentazione dalla quale evincere che parte dell'attività di tirocinio si svolge con le modalità sopra indicate.

I soggetti ospitanti dovranno prestare attenzione alla copertura assicurativa e inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

La modalità "*a distanza*" deve essere preferibile ove necessario per assicurare le distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente, anche prevedendo un mix distanza-presenza e limitando il tempo di presenza a quanto necessario a garantire la qualità del tutoraggio. In ogni caso, il piano formativo deve individuare anche le modalità (telematiche o altro) con cui si svolge il tutoraggio.

È in ogni caso, sempre possibile interrompere i tirocini qualora gli obiettivi formativi del tirocinio non siano conseguibili data l'attuale situazione. Qualora le parti interessate decidano di non procedere con il recupero del tempo di sospensione attraverso la proroga della durata iniziale, la chiusura anticipata del tirocinio dovrà essere formalizzata e motivata. Di conseguenza, al momento dell'inserimento della Comunicazione di Cessazione del tirocinio, dovrà essere allegato un documento che riporti le motivazioni del mancato recupero del periodo di sospensione. Si ricorda che tutta la documentazione relativa all'andamento dei tirocini dovrà essere tenuta agli atti dal soggetto promotore.

- **Proroga per recupero sospensione di tirocinio *extracurricolare* durante emergenza sanitaria da Covid-19**

Il tirocinio *extracurricolare* sospeso per motivi legati all'emergenza epidemiologica e/o per fruizione di ammortizzatori da parte dei soggetti ospitanti, può essere prorogato al fine di recuperare i periodi di sospensione (che non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio).

Al fine di permettere al tirocinante, in caso di eventi indipendenti dalla propria volontà, di raggiungere gli obiettivi formativi previsti dal proprio PFI/PP, i soggetti coinvolti nel tirocinio *extracurricolare*, (soggetto promotore, proponente, ospitante, tirocinante e tutore in caso di tirocinante minorenni), possono convenire di prorogare il tirocinio per recuperare le giornate di sospensione non fruiti.

La proroga per sospensione del tirocinio durante l'emergenza Covid – 19 è subordinata alle seguenti condizioni:

- verificare, da parte di tutte le parti coinvolte, le condizioni necessarie alla ripresa del percorso formativo, ivi compresa la volontà delle parti stesse;



Regione Calabria

Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo

IL DIRIGENTE GENERALE

- prevedere lo stesso soggetto promotore ed ospitante presenti nel tirocinio da prorogare;
- essere effettuata entro la data di rientro del tirocinante e comunque entro la data di naturale scadenza del tirocinio da prorogare;
- invio della Comunicazione Obbligatoria di proroga da parte del soggetto ospitante, o altro soggetto così come definito nella Convenzione che origina il PFI/PP.

Tale proroga comporta, da parte del soggetto promotore, l'aggiornamento e la formalizzazione di proroga del PFI/PP inizialmente previsto nel tirocinio da prorogare. L'aggiornamento dovrà riguardare le sezioni relative alla durata, garanzie assicurative obbligatorie e responsabilità civile verso terzi. Potranno essere aggiornati anche sezioni che non comportino la modifica sostanziale del PFI/PP stesso.

Non potranno essere comunque modificati le sezioni relative agli Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio.

Si precisa che i periodi di quarantena obbligatoria o di isolamento fiduciario fino all'esito definitivo di negatività dovuti al covid-19, possono essere considerati "*sospensione per giustificato motivo*" e quindi recuperati successivamente nel rispetto della durata massima prevista dalle Linee di indirizzo regionali in materia di tirocini.

In tal caso dovrà essere predisposto un *Addendum* al Progetto Formativo sottoscritto da soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante, che riporti il periodo di sospensione e le relative motivazioni.

Il rientro del tirocinante dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione del contagio Covid – 19 emanate dal governo e dalle autorità sanitarie competenti.

Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni nazionali e regionali in materia di formazione *on the job*, nonché quanto disposto con nota prot. siar. n. 163309 del 14.05.2020 e quanto previsto dalle specifiche disposizioni adottate in merito a singoli avvisi pubblici di competenza del Dipartimento "Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo" in considerazione delle peculiarità di ciascuno di essi.

Il Dirigente Generale
Dott. Roberto Cosentino